

**Pubblicato il 09/03/2020**

**Sent. n. 192/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da  
- [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Simone, p.e.c. [filomena.simone@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:filomena.simone@cert.ordineavvocatipotenza.it),  
e Antonio Macellaro, p.e.c. [macellaro.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:macellaro.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it);  
contro

- Comune di Balvano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;  
per l'annullamento,  
previa sospensione dell'efficacia,  
- dell'ordinanza n. [omissis] emessa dal Comune di Balvano, notificata in data [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 26 febbraio 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. [omissis], con atto depositato il [omissis], è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, avente a oggetto: “diffida a demolire e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà degli eredi del Sig. [omissis], in [omissis], foglio [omissis] part. [omissis] in agro di Balvano”, limitatamente alla parte in cui si dispone la demolizione della recinzione costituita da paletti in legno e due corde di filo spinato, insistenti lungo il perimetro delle particelle summenzionate, deducendo in diritto la violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2. L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

3. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2019, il Collegio, con ordinanza n. [omissis], ha fissato l’udienza di trattazione dell’affare nel merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., disponendo nel contempo l’acquisizione dall’Ente civico una dettagliata relazione amministrativa sulla questione controversa e sugli eventuali sviluppi refluenti sulla vicenda processuale per cui è causa.

4. Il Comune di Balvano ha adempiuto a quanto innanzi in data 31 maggio 2019.

5. All’esito della pubblica udienza svoltasi il 20 novembre 2019, con ordinanza n. 849 del 2019, il Collegio, sul rilievo del deposito del ricorso senza l’osservanza di talune regole tecnico-operative per

l'attuazione del processo amministrativo telematico, ha disposto, ai sensi dell'art. 44, co. 2, cod. proc. amm., a carico del ricorrente l'onere di regolarizzazione entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.

5.1. Il ricorrente ha successivamente adempiuto a quanto innanzi.

5.2. La questione è stata deliberata in via definitiva nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

6. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Coglie nel segno la doglianza relativa alla violazione, da parte dell'Ente civico intimato, di quanto disposto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. In effetti, viene in considerazione la realizzazione – in tesi senza titolo edilizio - di una recinzione costituita da paletti in legno conficcati direttamente nel terreno e due corde di filo spinato. Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, al quale qui si dà continuità, la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello, costituisca attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività (T.A.R. Basilicata, 17 novembre 2014, n. 789).

7. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, nel limite dell'interesse.

8. Sussistono i presupposti di legge, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'irripetibilità delle spese di lite da parte del ricorrente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese irripetibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 l'importo del contributo unificato è dovuto dal Comune di Balvano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2019 e 26 febbraio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO